

Assicurazione R.C. Circolazione e altri rischi Natanti a motore

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto e altri rischi
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Natanti HDI

Documento realizzato il 1° luglio 2024
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%. Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile per la circolazione

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati nella Scheda di Polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del natante assicurato indicato in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,450 milioni di Euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1,300 milioni di Euro per i danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La Società offre inoltre gratuitamente le seguenti estensioni di garanzia (in aggiunta a quanto indicato nel DIP): <ul style="list-style-type: none">responsabilità civile per danni a cose di terzi;responsabilità civile per la circolazione e giacenza in acqua del natante in acque private.
Tipo di guida	La polizza è prevista solo nella forma a guida libera : qualsiasi conducente, purché abilitato, può condurre il natante.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono previste opzioni con sconto sul premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RV – Rinuncia / limitazione al diritto di rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), la Società si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa o ad esercitarla parzialmente ossia a non recuperare, o recuperare fino ad una somma predefinita, dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno.
H – Estensione dei limiti di navigazione	La responsabilità civile per la circolazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Africa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

ID – Attività idrosciatoria – Traino di paracadute o di deltaplano	La responsabilità civile per la circolazione è estesa all'esercizio dell'attività di traino.
---	--

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. per la circolazione pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. per la circolazione obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie.

INCENDIO E FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Incendio: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal natante in caso di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine. La copertura è prestata anche in caso di colpa grave:</p> <p>a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla conduzione, riparazione o custodia del natante assicurato;</p> <p>b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).</p> <p>Furto Totale: il contratto rimborsa la perdita totale in caso di furto o rapina del natante. Inoltre, è previsto il rimborso (con uno scoperto), in caso di furto totale a seguito del furto delle chiavi del natante con destrezza o all'interno dell'abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso.</p> <p>Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del natante dichiarato dal Contraente.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: la garanzia <u>incendio</u> è, di regola, prestata senza scoperto. La garanzia <u>furto</u> può prevedere scoperti, minimi e franchigie. Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo.</p> <p>Scoperto (garanzia furto totale e parziale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammontare del danno € 2.000,00; • scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200,00) con il minimo di € 500,00; • importo liquidato al netto dello scoperto € 1.500,00 (in questo caso poiché l'importo dello scoperto è inferiore all'importo del minimo, alla liquidazione si applica quest'ultimo). <p>Esclusioni garanzia Incendio: l'assicurazione non copre i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incendio doloso; • semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio; • incendio derivante da collisione con altro natante, persone od animali o dovuto a caduta di oggetti e materiali ed urto contro ostacoli fissi e mobili od oggetti di qualsiasi tipo. <p>Esclusioni garanzia Furto Totale: l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • arrecati al natante nel tentativo di commettere il furto o la rapina (danni parziali); • derivanti da appropriazione indebita del natante. <p>Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"</p>

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Il contratto indennizza gli infortuni, in caso di morte o invalidità permanente, che il conducente del natante dovesse subire quando è alla guida del natante oppure conseguenti a imbarco e sbarco, compresi gli infortuni subiti, a causa di terzi, durante le operazioni di rifornimento, controllo dei livelli e simili. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.</p> <p>Rimborso spese di cura: la garanzia garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>E' prevista una franchigia per gradi di invalidità permanente fino al 3%, franchigia che si annulla per gradi di invalidità permanente pari o superiori al 30%.</p> <p>Esclusioni: sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla guida del natante se il Conducente non è abilitato alla guida, salvo il caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro; • da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; • da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti ed allucinogeni; • da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti, e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Ulteriori casi di limitazioni</p> <p>Esclusioni Responsabilità civile per la circolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natante adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato; • natante con autorizzazione alla navigazione temporanea o targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle disposizioni vigenti; • danni a terra causati a dipendenti del contraente e/o dell'assicurato, alle cose che l'assicurato detiene a bordo, alle cose lasciate a bordo da ospiti, o addetti al servizio del natante; • danni al mezzo che effettua le operazioni di alloggio, varo o movimentazione del natante, nonché derivanti dalla caduta del natante trasportato. <p>Esclusioni altre garanzie opzionali (incendio e furto): l'assicurazione non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche e terremoti, nonché in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo; • cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato; • qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive; • arrecati al natante allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto; • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve. <p>Esclusioni altre garanzie opzionali (Infortuni del conducente): non vi sono ulteriori limiti di copertura.</p>
---	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>E' fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità. La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it oppure hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario</p> <p>Responsabilità civile per la circolazione: la denuncia di sinistro deve essere completa di dati anagrafici e del codice fiscale del conducente nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti (assicurato, proprietario, conducente del natante di controparte, eventuali soggetti feriti, eventuali testimoni).</p> <p>Altre garanzie: danni al natante e infortuni del conducente: il sinistro deve essere comunicato per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).</p> <p>Assistenza diretta Non sono previste prestazioni in assistenza diretta.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus Non è prevista la possibilità di rimborso del sinistro in quanto non è prevista la tariffa bonus/malus.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non è prevista alcuna gestione da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>La Società, per i sinistri R.C. della circolazione deve, a termini di legge, formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di risarcimento. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.</p> <p>Per i sinistri diversi da quelli di R.C. per la circolazione, che riguardano i danni al natante, la Società formula un'offerta o nega il rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del sinistro.</p>

	Per i sinistri ascrivibili alla sezione Infortuni del conducente, ricevuta la documentazione richiesta, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione, provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.
--	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Non è previsto il frazionamento del premio.</p> <p>Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>Nel caso di <u>contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella</u>, il premio può essere pagato tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento; transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente. <p>Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).</p>
Rimborso	<p>Nei casi previsti di risoluzione anticipata del contratto (es. vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del natante), il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la Società effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Le coperture della R.C. della circolazione e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.</p> <p>La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.</p>
Sospensione	Non è possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>In caso di ripensamento, a condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, il Contraente, <u>in accordo con la Società</u>, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per chiedere la risoluzione anticipata del contratto. Se la Società accoglie la richiesta del Contraente, quest'ultimo ha diritto al rimborso del premio; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.</p> <p>Inoltre, se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo), salvo il caso in cui sia stato denunciato un sinistro.</p>
Risoluzione	E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del natante o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone, ai professionisti ed alle aziende che intendono assicurare un natante a motore.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 9,50% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 9,50 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- **Sezione Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei natanti a motore:** ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo, a cui va aggiunto un'ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Sezione Danni al natante:** ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo;
- **Sezione Infortuni del conducente:** ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma; fax: 06.42133206; PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it ; Per info: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.